

Istanza n. 25

Arengo del
03/04/2022

San Marino, lì 3 aprile 2022

Agli Ecc.mi Capitani Reggenti,
Palazzo Pubblico – San Marino Città

I sottoscritti Cittadini sammarinesi, residenti in territorio e regolarmente iscritti alle liste elettorali, avvalendosi della facoltà loro concessa dagli Statuti e dalle leggi dell'ordinamento della Repubblica di San Marino, si rivolgono con piena fiducia alle LL.EE. affinché sottopongano all'esame del Consiglio Grande e Generale la seguente

ISTANZA D'ARENGO

Premesso che

a seguito della campagna di vaccinazione anti-covid iniziata il 25 febbraio 2021, **il personale sanitario e sociosanitario** è stato, indirettamente e in forma surrettizia, obbligato a sottoporsi a tale vaccinazione, pena la sospensione dall'attività lavorativa e della retribuzione.

A tutt'oggi, nonostante sia notorio ed evidente che i vari vaccini anti-covid non immunizzano, non proteggono né dal contagio né dallo svilupparsi della malattia, il personale sanitario e socio sanitario non vaccinato rimane sospeso dagli incarichi di pertinenza, nonostante le strutture sanitarie pubbliche abbiano assoluta necessità di tali professionalità.

Si osserva infatti come non vi sia alcuna evidenza scientifica che persone non vaccinate o addirittura guarite dal Covid possano in qualche modo risultare pericolose per pazienti o persone in situazione di fragilità. Anzi, vi sono analisi e studi medico-scientifici, svolte da accreditati scienziati e/o istituti di ricerca, che dimostrano che la carica virale dei vaccinati è pari o addirittura superiore a quella dei non vaccinati; a conferma di ciò, è sufficiente osservare i dati statistici registrati dai Paesi ad alto tasso di vaccinazione, nonché i vari focolai scoppiati all'interno delle strutture sanitarie (dove sia gli operatori sia i pazienti sono tutti vaccinati).

Va notato, inoltre, come il trattamento riservato ai sanitari non vaccinati sia di gran lunga peggiore di quello a cui viene sottoposto chi nella pubblica amministrazione incorre nelle più gravi sanzioni disciplinari. In tali evenienze infatti viene comunque corrisposta la metà del piede retributivo.

CONSIDERATO CHE

sono totalmente disattesi numerosi articoli della nostra Carta dei Diritti e delle Convenzioni Internazionali in materia di diritti e libertà fondamentali dell'uomo a cui la Repubblica di San Marino ha aderito. In particolare sono violati:

- **l'art. 4 – 1° comma – della nostra Carta dei Diritti**, che così testualmente recita: *“Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose”*;

- **l'articolo 5 della nostra Carta dei Diritti**, che così testualmente recita: *“I diritti della persona umana sono inviolabili”*;

- **l'articolo 6 della nostra Carta dei Diritti**, che così testualmente recita: *“La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, del domicilio, di dimora ed espatrio, di riunione e d'associazione, di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto. [...]”*;

- **l'art. 9 della nostra Carta dei Diritti**, che così testualmente recita: *“Il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino. La legge assicura al lavoratore l'equa retribuzione, le ferie, il riposo settimanale ed il diritto di sciopero. Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale.”*;

- **l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, che dispone: *“Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge.”*;

- **l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, che statuisce: *“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.”*;

- **l'art. 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)**, che testualmente recita: *“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”*;

- **l'art. 14 della CEDU**, che testualmente recita: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”*;

- **l'art. 1) – 1° comma - del Protocollo n.12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (Ratificato dalla Repubblica di San Marino con Decreto 18 marzo 2003 n. 30), che sotto il titolo "Divieto generale di discriminazione", così testualmente recita: *"1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche e di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione."*

- **l'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, che così testualmente recita: *" Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. "*

- **l'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, che così testualmente recita: *" Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona."*

- **l'articolo 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, che così testualmente recita: *" Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione."*

- **l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, che così testualmente recita: *" Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione [...]"*

- **l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, che così testualmente recita: *" Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere."*

- **l'articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, che così testualmente recita: *" Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità."*

- **l'art. 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**, che così testualmente recita: "1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi".

- **l'articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, che così testualmente recita: "Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati";

- **i principi fondamentali del Codice di Norimberga**, costituito da 10 punti fondamentali sull'ammissibilità della sperimentazione sull'uomo, contenuti nella sentenza emessa dal tribunale di Norimberga il 19 agosto 1947. In base a tali principi, negli esperimenti medici sugli esseri umani il consenso volontario del soggetto è assolutamente necessario e la persona interessata deve essere in grado di esercitare il suo giudizio, non influenzato dalla forza, dalla frode, dall'inganno, dalla pressione, dal pretesto o da qualsiasi altra forma di persuasione o coercizione;

- **i principi fondamentali della Dichiarazione di Helsinki**, elaborata dall'Associazione Medica Mondiale (WMA) nel 1964, revisionata nel 2013, che costituisce la pietra angolare dell'etica della ricerca medica che coinvolge i soggetti umani. I suoi principi riguardano tutta la comunità medica e forniscono linee guida per tutti coloro che sono coinvolti nella sperimentazione sull'uomo. Essi possono essere così brevemente riassunti:

- salvaguardia della salute dell'uomo quale missione del medico;
- rispetto dell'individuo e del suo diritto di autodeterminazione;
- partecipazione volontaria alla sperimentazione e consenso informato;
- tutela della dignità e della privacy del paziente;
- precedenza sempre del benessere del soggetto sugli interessi della società;

- **i principi fondamentali sanciti dalla Convenzione di Oviedo**, firmata il 4 aprile 1997, ratificata da questa Repubblica il 20 marzo 1998 ed entrata in vigore il 1° dicembre 1999, che ha lo scopo di proteggere i diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina (art.1: "Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. "). Detti principi possono essere così riassunti:

- l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza (Art.2: *"L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza"*);
- nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero ed informato (Art. 5: *"Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente rifiutare il proprio consenso."*; Art. 16: *"Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano riunite: i. non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia paragonabili; ii. i rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca; iii. il progetto di ricerca è stato approvato da un'istanza competente, dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione dell'importanza dell'obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico; iv. la persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie previste dalla legge per la sua tutela; v. il consenso di cui all'articolo 5 è stato donato espressamente, specificamente ed è stato messo per iscritto. Questo consenso può, in ogni momento, essere liberamente ritirato."*; Art. 26: *"1. L'esercizio dei diritti e le disposizioni di tutela contenute nella presente Convenzione non possono essere oggetto di altre restrizioni all'infuori di quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e libertà altrui. 2. Le restrizioni di cui alla linea precedente non possono essere applicate agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21."*);

- i principi fondamentali della Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005, che ha per oggetto le questioni etiche relative alla medicina, alle scienze della vita e alle tecnologie associate in quanto applicate agli esseri umani, alla luce delle dimensioni sociali, legali e ambientali, ed ha lo scopo di promuovere il rispetto per la dignità umana e proteggere i diritti umani nell'ambito della ricerca scientifica, assicurando il rispetto per la vita degli esseri umani, nonché le libertà fondamentali, in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani (Art.3: *"1. La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettate. 2. Gli interessi e il benessere dell'individuo dovrebbe avere precedenza rispetto all'esclusivo interesse della scienza o della società."*; Art.5: *"L'autonomia delle persone nel prendere decisioni, assumendosi la responsabilità relative e nel rispetto dell'autonomia degli altri, deve essere rispettata. Per le persone che non sono capaci di esercitare l'autonomia, devono essere adottate misure speciali per la protezione dei loro diritti e interessi."*; Art.6: *"1. Ogni intervento medico preventivo, diagnostico e terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata, basato su un'adeguata"*

informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresso e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi. 2. La ricerca scientifica deve essere realizzata con il consenso previo, libero, espresso e informato della persona coinvolta. L'informazione deve essere adeguata, fornita in modo comprensibile e deve includere le modalità per il ritiro del consenso. Il consenso può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza che ciò comporti svantaggi e pregiudizi. Eccezioni a questo principio possono essere fatte solo con il rispetto degli standard etici e giuridici adottati dagli Stati di riferimento, conformemente ai principi e alle norme stabilite nella presente dichiarazione, in particolare l'art. 27, e al diritto internazionale di diritti umani. 3. In casi particolari di ricerca condotta su un gruppo di persone o su una comunità, può dover essere ricercato l'ulteriore accordo dei rappresentanti legali del gruppo o della comunità in questione. In nessun caso tuttavia l'accordo collettivo raggiunto con una comunità o il consenso del leader o di un'altra autorità di una certa comunità non sostituisce il consenso informato dell'individuo.".

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

nell'evidenziare che

- negli ultimi mesi, nonostante tutto il personale che prestava la propria opera all'interno delle varie strutture sanitarie e di assistenza fosse vaccinato con ciclo completo, così come tutti gli ospiti, si sono registrati numerosi focolai, che hanno messo in pericolo anche e soprattutto persone "fragili", quali gli anziani, i malati e i disabili;
- numerosi focolai si sono registrati anche all'interno di vari reparti dell'ospedale e spesso persone ricoverate per altri motivi si sono ritrovate contagiate;
- la mancanza di personale - dovuta alla sospensione dei sanitari non vaccinati, unita ai continui focolai, all'impegno vaccinale e dei tamponi - oltre a rendere insostenibili i turni di lavoro per gli operatori rimanenti, hanno dato luogo a disservizi ed inefficienze per il pubblico, con annullamenti o rinvii di visite e terapie, e tempi di attesa infiniti. Numerosi reparti dell'Ospedale sono addirittura stati chiusi;

i sottoscritti cittadini

CHIEDONO

l'immediata reintegrazione di tutto il personale sanitario e socio sanitario non vaccinato nelle proprie posizioni lavorative di pertinenza, nonché il rimborso delle somme non percepite e il risarcimento del danno a causa di tale immotivata sospensione. Con conseguente abrogazione di tutta la normativa di riferimento che ha previsto e disciplinato la loro sospensione.